

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità  
di buonuscita del personale regionale**

*Ente pubblico regionale*

Deliberazione consiliare n. 24 del 9 luglio 2025

**Oggetto:** *Proposta di modifica del "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2025, n. 1, all'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6*

**Il Consiglio di amministrazione**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale";
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 22 del 13/11/2019 pubblicato sulla GURS n. 56 Supplemento Ordinario n. 1 del 13/12/2019 con il quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana "emanato con il D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14";
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il

regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall'art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni nel quale vengono esplicitate le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021;

**VISTO** il D.P. n. 525 del 18/10/2024 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il verbale di insediamento del 28/10/2024;

**VISTO** il decreto presidenziale n. 84 del 10 marzo 2022 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;

**VISTA** la delibera n. 1 del 16 gennaio 2025 del Consiglio d'Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, con la quale viene ratificato il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 9 gennaio 2025 che ha disposto di confermare, senza interruzione, le deleghe al Direttore e ai Dirigenti preposti alle singole strutture intermedie ed ai loro supplenti;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 ed il triennio 2025-2027 adottato con delibera n. 38 del 18 dicembre 2024 del Consigli di Amministrazione, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 12 febbraio 2025, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;

**VISTA** la nota prot. n. 21541 del 19 marzo 2025 con la quale l'Amministrazione vigilante ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ed il triennale 2025-2027 del Fondo Pensioni Sicilia;

**VISTI** i commi 1 e 2 dell'art. 9, L. R. 9 gennaio 2025, n. 2, che hanno apportato le seguenti modifiche all'art. 15 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6:

- al primo periodo del comma 12 la parola *"esclusivamente"* è sostituita con le parole *"prioritariamente, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"* e le parole *"senza alcun onere a proprio carico"* sono sostituite con le parole *"il cui onere resta a carico dell'Amministrazione regionale"*;
- dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma 12 bis: *"Al personale di ruolo del Fondo, per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonauscita del personale, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione, in conformità alla normativa vigente. La dotazione organica complessiva del Fondo è ridotta in misura non*

*inferiore al 20 per cento rispetto a quella alla data di entrata in vigore del presente comma e comunque nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio”;*

- le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 5, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, recante la Legge di stabilità regionale 2022-2024 che dispone: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di quiescenza, di cui all'art. 12 del D.p.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale e a gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. Gli oneri di cui al presente comma retano a carico del bilancio del Fondo di quiescenza”;*

**VISTO** l'articolo 35, comma 1, L.R. Sicilia 22 febbraio 2023, n. 2, pubblicata sulla G.U.R.S. 1 marzo 2023, n. 9, con cui è stato abrogato il comma 7 dell'articolo 3, L.R. Sicilia 28 marzo 1995, n. 22, il quale disponeva che *“Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”;*

**RILEVATA** la necessità di aggiornare il Regolamento, di cui al *supra* menzionato Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i. adeguandone i contenuti alla normativa vigente;

**VISTO** l'articolo 18, comma 1, del Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 recante: *“Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”*, di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i., secondo cui *“Il presente regolamento può essere modificato con D.P.Reg. secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6”;*

**VISTA** la relazione del D.G. prot. n. 14031 del 12.05.2025;

Per quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione

### **DELIBERA**

di sottoporre al Presidente della Regione Siciliana le seguenti proposte di modifica del Decreto Presidenziale del 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i. di seguito denominato *“Regolamento”*:

**Art. 1** L'introduzione, all'art. 4 del *“Regolamento”*, dopo il comma 3 *bis*, del seguente comma 3 *ter*: *“Presso il “Fondo” è costituito il “Fondo speciale del personale di ruolo del Fondo Pensioni Sicilia”;*

- Art. 2** L'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del "Regolamento" e la sua sostituzione col seguente: *"Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti";*
- Art. 3** L'abrogazione dell'art. 12, comma 3, del "Regolamento" e la sua sostituzione col seguente: *"al Garante, che dura i carica quattro anni, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i Dirigenti dell'Amministrazione regionale; al Garante spetta un gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. Gli oneri di cui al presente comma restano a carico del bilancio del Fondo di quiescenza";*
- Art. 4** L'abrogazione dell'originaria formulazione dell'art. 17, comma 1, del "Regolamento" e la sua sostituzione con la seguente: *"La dotazione organica del Fondo è stabilita in n. 88 (ottantotto) unità, ai sensi dell'art. 15, comma 12 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, di cui 6 (sei) con qualifica dirigenziale";*
- Art. 5** L'introduzione del seguente comma 1 bis dell'art. 17 del "Regolamento": *"Al personale di ruolo del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale, i cui oneri sono a carico del proprio bilancio, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione Siciliana, in conformità alla normativa vigente";*
- Art. 6** di trasmettere la presente delibera al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza.
- Art. 7** di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Regione, per il tramite dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Palermo, lì 9 luglio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Vincenzo Biagio Paradiso



Per il voto consultivo ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.A,  
del Decr. Pres. n. 14/2009 si esprime avviso favorevole.

Il Direttore Generale  
f.to Avv. Filippo Nasca

